

**DELIBERAZIONE 24 MARZO 2016
129/2016/R/EEL**

**RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PER IL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER GLI ANNI 2012, 2013, 2014 E 2015,
PER LA SOCIETÀ AZIENDA ELETTRICA ANTERSELVA S.R.L.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 24 marzo 2016

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione 199/11) ed il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 27 aprile 2012, 157/2012/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2013, 122/2013/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 3 aprile 2014, 153/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 153/2014/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 3 aprile 2014, 154/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 154/2014/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2014, 256/2014/E/COM (di seguito: deliberazione 256/2014/E/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 2 aprile 2015, 146/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 146/2015/R/EEL);
- la Relazione di Analisi di impatto della regolazione, relativa alla deliberazione 199/11 (di seguito: Relazione AIR);
- la comunicazione di risultanze istruttorie, inviata dal Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione, del 30 aprile 2015, protocollo Autorità n. 13905 (di seguito: comunicazione 30 aprile 2015);
- la comunicazione della società Azienda Elettrica Anterselva srl – id AEEGSI 1039 (di seguito: Anterselva) trasmessa in data 1 luglio, protocollo Autorità n. 20291 del 7 luglio 2015 (di seguito: comunicazione 7 luglio 2015).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 4 del TIT, l'Autorità definisce e pubblica annualmente le tariffe di riferimento a copertura dei costi sostenuti per l'erogazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica;
- il comma 7.1 del TIT definisce la composizione delle tariffe di riferimento di impresa, per ciascun esercente, a copertura dei costi per le infrastrutture di rete per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica (di seguito: tariffe di riferimento);
- i criteri di determinazione del costo riconosciuto, i criteri di allocazione dei costi alle tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT, nonché le modalità di determinazione dei parametri tariffari delle tariffe di riferimento sono riportati nella Relazione AIR;
- i criteri di aggiornamento delle componenti delle medesime tariffe di riferimento sono previsti all'articolo 11 del TIT;
- ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento per l'anno tariffario t , le imprese distributrici rendono disponibili, in ciascun anno, le informazioni relative agli incrementi patrimoniali ed alle dismissioni effettuate nell'anno $t-2$, nonché ai contributi effettivamente percepiti nel medesimo anno;
- ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al precedente alinea, le imprese dichiarano separatamente:
 - a) il costo storico degli investimenti, al lordo dei contributi eventualmente percepiti;
 - b) gli eventuali contributi in conto capitale a qualsiasi titolo percepiti, ivi inclusi i contributi previsti dal TIC per le nuove connessioni di punti di prelievo basati sulla spesa relativa, al netto della quota del 20% a copertura delle spese generali, e i contributi previsti dal TICA per la connessione di punti di immissione, comunque determinati e, a valere dall'anno tariffario 2014, i contributi a forfait di cui alle tabelle 1, 3, 4, 5 e 6 del TIC.

CONSIDERATO CHE:

- in sede di determinazione delle tariffe di riferimento per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, sono emerse criticità in relazione alle informazioni trasmesse da talune imprese distributrici ai fini della determinazione del valore del capitale investito netto riconosciuto, che hanno comportato la determinazione di parametri unitari delle tariffe di riferimento significativamente più elevati del valore medio nazionale;
- la presenza di parametri unitari significativamente più elevati del valore medio nazionale ha indotto l'Autorità ad approvare tariffe di riferimento in via provvisoria, qualora detti parametri unitari siano risultati superiori al doppio del valore medio nazionale, provvedendo, laddove necessario, a limitarli d'ufficio ponendoli pari a 3 (tre) volte il valore del parametro unitario medio nazionale;
- al fine di analizzare i fenomeni che possano aver determinato la presenza di parametri unitari delle tariffe di riferimento superiori al doppio del valore medio

nazionale, con deliberazione 256/2014/E/COM, l'Autorità ha avviato un'apposita indagine conoscitiva, finalizzata a verificare la correttezza delle informazioni comunicate, dall'anno 2008 all'anno 2012, ai fini degli aggiornamenti tariffari e di fornire elementi utili alla valutazione della congruità e della pertinenza dei medesimi investimenti all'attività di distribuzione di energia elettrica.

CONSIDERATO CHE:

- con particolare riferimento all'impresa distributrice Anterselva, con le deliberazioni 153/2014/R/EEL e 154/2014/R/EEL, l'Autorità ha approvato le tariffe di riferimento relative agli anni 2013 e 2014 in via provvisoria, in quanto i parametri unitari sono risultati superiori al doppio del valor medio nazionale ed ha, conseguentemente, incluso la suddetta impresa nell'ambito dell'indagine conoscitiva di cui alla deliberazione 256/2014/E/COM;
- anche con riferimento all'anno 2015, l'Autorità, con deliberazione 146/2015/R/EEL, ha approvato in via provvisoria le tariffe di riferimento per l'anno 2015, in quanto i parametri unitari sono risultati superiori al doppio del valor medio nazionale;
- nell'ambito delle attività istruttorie previste dalla deliberazione 256/2014/R/COM, la Direzione Osservatorio Vigilanza e Controlli ha acquisito documentazione utile a verificare l'ammontare, la congruità dei costi sostenuti nel periodo oggetto di indagine, nonché la loro pertinenza con il servizio di distribuzione di energia elettrica;
- l'analisi della documentazione relativa ad Anterselva ha evidenziato:
 - a) la presenza di investimenti non adeguatamente giustificati sulla base della documentazione contabile fornita dall'impresa;
 - b) la presenza di investimenti non pertinenti con l'attività di distribuzione di energia elettrica;
 - c) la presenza di contributi erogati dalla Provincia Autonoma di Bolzano, a beneficio della medesima società, che non risultano essere stati correttamente comunicati ai fini degli aggiornamenti tariffari;
- con comunicazione 30 aprile 2015 la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità ha trasmesso ad Anterselva gli esiti di tali attività istruttorie ai fini della rideterminazione delle tariffe di riferimento per gli anni 2013, 2014 e 2015, comunicando l'esclusione dal riconoscimento tariffario degli investimenti che siano risultati non pertinenti all'attività di distribuzione, ovvero non adeguatamente giustificati, e rendendo disponibile la corretta stratificazione dei contributi da utilizzare ai fini della suddetta rideterminazione tariffaria;
- la medesima comunicazione del 30 aprile 2015 precisa inoltre che, per effetto delle rettifiche descritte ai precedenti alinea, risulta necessario procedere alla rideterminazione della tariffa di riferimento, di cui al comma 7.1 del TIT, anche per l'anno 2012, ancorché determinata in maniera non provvisoria;
- rispetto agli investimenti indicati come non pertinenti nella comunicazione 30 aprile 2015, con la comunicazione 7 luglio 2015, la società Anterselva ha fornito chiarimenti dirimenti in merito alla pertinenza di detti investimenti all'attività di distribuzione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- rettificare i valori degli investimenti e dei contributi coerentemente con quanto riportato nella comunicazione 30 aprile 2015, tenendo conto dei chiarimenti forniti da Anterselva nella comunicazione 7 luglio 2015, e conseguentemente procedere alla rideterminazione delle tariffe di riferimento per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015;
- prevedere altresì che, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 14.3 del TIT, qualora le rettifiche dei dati patrimoniali comportino vantaggi per l'impresa, dette rettifiche producano effetti sulle tariffe solo a partire dall'anno tariffario 2016;
- ai fini del computo dei parametri unitari delle suddette tariffe di riferimento:
 - a) con riferimento agli anni 2012, 2013 e 2014, utilizzare le grandezze fisiche (punti di prelievo e consumi) effettivamente rilevate a consuntivo dalle imprese e comunicate nell'ambito dei meccanismi di perequazione generale per i rispettivi anni;
 - b) con riferimento all'anno 2015, non essendo tuttora disponibili i dati a consuntivo relativi alle grandezze fisiche riferite al medesimo anno 2015, considerare i più recenti dati di consuntivo relativi alle grandezze fisiche dichiarate ai fini della perequazione generale, riferite all'anno 2014

DELIBERA

1. le tariffe di riferimento, di cui al comma 7.1 del TIT, per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, relative all'impresa distributrice Azienda Elettrica Anterselva S.r.l (id AEEGSI 1039), riportate nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, sostituiscono le tariffe riportate nella tabella 2 del TIT, relativa ai medesimi anni 2012, 2013, 2014 e 2015.
2. il presente provvedimento, nonché le tabelle del TIT con le modifiche di cui alla presente deliberazione, sono pubblicati sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

24 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni